



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica  
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali

## **CAPITOLATO TECNICO**

**Gara per l'affidamento di servizi di gestione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46 e alla direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008 nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto, in data 8 febbraio 2013, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..**

### **Premesse.**

La direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008 (di seguito, "**Direttiva 2008**"), che adegua la direttiva del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, contiene le disposizioni per la concessione delle agevolazioni del "*Fondo Speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica*", (di seguito, "**FIT**"), istituito dall'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, per il sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo sperimentale.

In data 8 febbraio 2013, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., è stato sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato, in riferimento al "Distretto del mobile imbottito della Murgia", alla salvaguardia e al consolidamento delle imprese operanti nel settore del mobile imbottito in tale zona, all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ed al sostegno e al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva (di seguito, l' "**Accordo di Programma**").

In particolare, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma è previsto: (i) che "*(l)'intervento del MiSE è finalizzato alla promozione di programmi di investimento e di ricerca e sviluppo delle imprese al fine di promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento delle attività industriali esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive (...)*"; e (ii) che, per le predette finalità, il Ministero dello Sviluppo Economico provveda al finanziamento, tra l'altro, "*(...) delle attività di ricerca e sviluppo tramite utilizzo degli interventi di cui alla legge 17/2/1982 n. 46*".

In virtù e per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 5 febbraio 2013, agli interventi di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico da realizzare nell'ambito del programma di reindustrializzazione e di riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla

crisi del mobile imbottito, è stato destinato, per il finanziamento di attività di ricerca e sviluppo, l'importo di Euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse del FIT accantonate con decreto del medesimo Ministro dello Sviluppo Economico in data 1° marzo 2012.

L'art. 2 della Direttiva 2008 prevede che gli adempimenti tecnici ed amministrativi, relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni a valere sul FIT, siano affidati ad una o più società o enti che il Ministero dello Sviluppo Economico individua mediante gara ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La società o l'ente scelto tramite la presente procedura di gara (di seguito, "**Gestore**") avrà il compito di affiancare il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, "**Ministero**") nello svolgimento delle attività connesse alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, ossia del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa, nell'ambito dell'Accordo di Programma.

Il servizio oggetto dell'affidamento riguarda la gestione delle agevolazioni, a valere sulle risorse del FIT, destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo sperimentale, i quali possono comprendere anche attività connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Trattasi dei programmi proposti, nell'ambito dell'Accordo di Programma, dai soggetti di cui all'art. 3 della Direttiva 2008, e che si sono posizionati utilmente nelle graduatorie di merito predisposte dal Ministero, i quali, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, dovranno prevedere, tra l'altro, spese ammissibili non inferiori ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) e non superiori ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), fermi restando gli ulteriori termini e condizioni rivenienti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico recante l'avviso di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. In particolare, il Gestore dovrà svolgere le attività meglio declinate nei successivi paragrafi del presente capitolato tecnico, affinché sia conseguita la migliore efficienza organizzativa e la maggiore celerità possibile nella trattazione delle istanze nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa.

### **1. Attività propedeutiche all'esame del Ministero e all'emanazione del decreto di concessione.**

Il Gestore effettua l'istruttoria dei programmi sulla base della documentazione trasmessa dal Ministero e ne comunica gli esiti al medesimo Ministero entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione di ciascuna domanda formalmente completa ovvero dei programmi definitivi presentati.

Il Gestore deve svolgere, avvalendosi della collaborazione di un esperto individuato nell'ambito dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, gli adempimenti istruttori di seguito riportati:

- a) valutare la validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;
- b) valutare la pertinenza e la congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo e determinare il costo complessivo ammissibile;
- c) valutare le capacità economico-finanziarie del soggetto proponente, sia con riferimento al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma, sia con riferimento alle prospettive di rimborso del finanziamento agevolato;
- d) determinare le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico recante l'avviso di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all'articolo 5 (*Agevolazioni concedibili*) del medesimo decreto;
- e) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, verificare l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 ("*Regolamento GBER*").

Il Ministero, a seguito del ricevimento della relativa relazione istruttoria predisposta dal Gestore, emana il decreto di concessione delle agevolazioni o di non ammissione ai benefici a valere sulle risorse del FIT.

Il Gestore deve prestare particolare cura nella gestione e nell'aggregazione dei dati in ogni fase e stato della procedura oggetto dell'affidamento, allo scopo di rispondere sempre tempestivamente alle richieste e alle esigenze del Ministero.

Il Gestore, attraverso una propria struttura di coordinamento composta da dipendenti dello stesso Gestore, con esperienza almeno biennale in attività analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, ed aventi i seguenti profili:

- (i) un esperto tecnologo;
- (ii) un esperto in materie economico-finanziarie;
- (iii) un esperto in materie giuridico-amministrative;
- (iv) un responsabile dei rapporti con il Ministero,

deve costantemente interfacciarsi con il Ministero al fine di consentire, tra l'altro, l'uniforme applicazione dei criteri che sorreggono le attività istruttorie e di erogazione.

Le relazioni istruttorie, trasmesse al Ministero, debbono essere firmate o controfirmate da un componente tecnico e da uno amministrativo della struttura di coordinamento, nonché dal relativo responsabile.

## **2. Espletamento delle attività relative all'erogazione delle agevolazioni e ai conseguenti controlli.**

Le agevolazioni, nelle forme del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa, saranno erogate dal Gestore a ciascun soggetto beneficiario in non più di 3 (tre) soluzioni più l'ultima a saldo, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva 2008, dietro presentazione da parte di ciascun soggetto beneficiario dello stato di avanzamento e della relativa documentazione. La quota a saldo pari al 20% (ventipercento) sarà erogata entro 6 (sei) mesi dalla data di trasmissione da parte del soggetto beneficiario al Gestore del rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessivamente sostenute.

Il Gestore, pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, deve svolgere le seguenti attività:

- a) accettazione delle richieste di erogazione in relazione agli stati di avanzamento previsti;
- b) verifica formale della completezza delle domande e della documentazione allegata, nonché del rispetto dei tempi, dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa e dal decreto di concessione;
- c) verifica di ammissibilità e coerenza degli stati di avanzamento presentati rispetto al programma approvato;
- d) esame delle variazioni e comunicazione al Ministero delle stesse, insieme ad un rapporto circa la loro ammissibilità, qualora esse siano significative in relazione ai contenuti del programma ovvero al soggetto proponente;
- e) erogazione a ciascun soggetto beneficiario degli importi spettanti;
- f) predisposizione delle relazioni istruttorie finali sui programmi ultimati, secondo lo schema definito dal Ministero, che evidenzino, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'atto di concessione nonché l'ammissibilità e pertinenza dei costi sostenuti;

- g) invio periodico al Ministero, su supporto informatico, delle informazioni relative alle erogazioni effettuate;
- h) verifica del rispetto del divieto ovvero delle limitazioni sul cumulo delle agevolazioni da parte di ciascun soggetto beneficiario;
- i) proposta motivata al Ministero circa la revoca delle agevolazioni;
- j) in caso di revoca delle agevolazioni, determinazione degli importi da restituire maggiorati degli interessi previsti dalle norme attuative; richiesta a ciascun soggetto beneficiario degli importi da restituire sulla base del decreto di revoca delle agevolazioni e comunicazione tempestiva al Ministero dei casi in cui ciascun soggetto beneficiario non abbia provveduto alla restituzione delle agevolazioni.

Il Ministero in qualsiasi momento può chiedere al Gestore situazioni contabili riepilogative.

### **3. Gestione del conto corrente dedicato alle agevolazioni a valere sulle risorse FIT.**

Il Gestore provvede periodicamente a richiedere al Ministero, secondo tempistiche definite dal Ministero stesso in conformità alla prassi di gestione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, le disponibilità finanziarie necessarie alle erogazioni delle agevolazioni.

Le somme necessarie per le erogazioni saranno versate dal Ministero su di un apposito conto corrente bancario aperto dal Gestore e con potere di traenza del Gestore medesimo, intestato al Ministero.

Il medesimo conto corrente sarà movimentato solamente dagli accreditamenti delle somme da parte del Ministero e dai successivi movimenti relativi e/o conseguenti all'erogazione delle agevolazioni e all'eventuale rimborso del finanziamento.

Le spese di tenuta del conto corrente sono a carico del Gestore.

Gli estremi identificativi di detto conto corrente devono essere comunicati al Ministero entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto di appalto. Il Gestore potrà utilizzare il conto corrente eventualmente già in uso per la gestione delle agevolazioni a valere sul FIT; in tal caso ne darà comunicazione al Ministero entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto di appalto.

Il conto corrente è fruttifero di interessi al tasso ufficiale di riferimento al lordo della ritenuta fiscale a favore del Ministero.

Il Gestore deve inoltrare trimestralmente una rendicontazione dalla quale risultino, in particolare, con riferimento alle erogazioni annuali effettuate dal Ministero, gli accreditamenti delle agevolazioni a ciascun soggetto beneficiario con l'indicazione delle date e degli importi, il saldo e gli eventuali interessi in favore del Ministero nonché copia degli estratti conto del periodo di riferimento.

### **4. Attività relative al pagamento degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento.**

Le agevolazioni concesse sotto forma di finanziamento agevolato devono essere restituite da ciascun soggetto beneficiario secondo le modalità indicate dalla Direttiva 2008.

Il Gestore, in relazione a tale disciplina, deve effettuare, in particolare, il calcolo degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento.

Il Gestore deve inoltre comunicare a ciascun soggetto beneficiario, con almeno un (1) mese di anticipo rispetto alla scadenza, l'importo degli interessi di preammortamento o delle rate di ammortamento da pagare.

Il soggetto beneficiario verserà le somme dovute al Gestore il quale verificherà l'esattezza delle somme versate e provvederà a richiedere gli eventuali conguagli.

Le somme rimborsate da ciascun soggetto beneficiario saranno periodicamente versate dal Gestore al Ministero ovvero utilizzate in compensazione per altre erogazioni, secondo modalità fissate dal Ministero stesso.

Il Gestore deve aggiornare tempestivamente la banca dati relativa ai pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario e trasmettere al Ministero la documentazione relativa ad esso richiesta.

Il Gestore deve sollecitare il pagamento da parte del soggetto inadempiente, mediante lettera raccomandata A/R, e informare tempestivamente il Ministero circa le rate scadute non rimborsate.

#### **5. Accertamenti in loco.**

In relazione a ciascun programma, il Gestore, insieme con l'esperto designato, deve effettuare almeno: (i) una visita *in loco* durante l'istruttoria del programma; e (ii) un accertamento *in loco* sulla realizzazione del programma durante la fase prodromica all'erogazione delle agevolazioni afferenti l'ultimo SAL (Stato Avanzamento Lavori), per tale intendendosi il SAL antecedente il saldo.

#### **6. Attività relative al contenzioso.**

Fermo restando l'obbligo per il Gestore di fornire tempestivamente al Ministero qualsiasi informazione o notizia relativa all'attività svolta, il Gestore stesso cura in modo particolare il supporto al Ministero per l'esame e l'approfondimento dei casi di contenzioso.

In particolare, il Gestore deve fornire al Ministero il necessario supporto per consentire alle strutture dell'Amministrazione di predisporre gli atti necessari alla difesa in ogni stato e grado del giudizio.

Il Gestore, inoltre, cura il recupero non coattivo delle somme indebitamente erogate a ciascun soggetto beneficiario.

#### **7. Altre attività e disposizioni finali.**

Il Ministero ha la facoltà di chiedere al Gestore ulteriori prestazioni operative relative alla gestione degli interventi ovvero modifiche delle procedure che si rendessero necessarie per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento.

La durata del contratto di appalto è triennale e, comunque, fino al completamento delle attività già iniziate nel corso del triennio di riferimento, fermo restando che per il completamento di tali attività non sarà riconosciuto alcun corrispettivo aggiuntivo. Quanto precede, fatta salva, in ogni caso, la sopravvenienza di

disposizioni normative o regolamentari che dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata del contratto.

Il Ministero esercita il controllo sistematico sulle attività svolte dal Gestore durante tutte le fasi operative del procedimento. Il Gestore, pertanto, mette a disposizione ogni elemento necessario all'esercizio di tale controllo.

La tenuta dei dati concernenti ciascun soggetto beneficiario ed il complesso delle operazioni elaborate in base al contratto di appalto debbono adeguarsi alle prescrizioni di riservatezza garantite dalla Pubblica Amministrazione.

È fatto assoluto divieto al Gestore di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il contratto e/o i crediti dallo stesso rivenienti, fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 116 e 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In caso di violazione di tale divieto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

E' vietato il subappalto; tale divieto è giustificato da esigenze di natura tecnica e organizzativa discendenti dalla specificità del servizio richiesto.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
(Carlo Sappino)